



Protocollo RC n. 10393/10

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 2010)

L'anno duemiladieci, il giorno di mercoledì sei del mese di ottobre, alle ore 14,40, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1 ALEMANNI GIOVANNI.....	<i>Sindaco</i>	8 CROPI UMBERTO.....	<i>Assessore</i>
2 CUTRUFO MAURO	<i>Vice Sindaco</i>	9 DE LILLO FABIO	“
3 ANTONIOZZI ALFREDO.....	<i>Assessore</i>	10 GHERA FABRIZIO.....	“
4 BELVISO SVEVA	“	11 MARCHI SERGIO.....	“
5 BORDONI DAVIDE.....	“	12 MARSILIO LAURA.....	“
6 CAVALLARI ENRICO.....	“	13 LEO MAURIZIO.....	“
7 CORSINI MARCO	“		

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Antoniozzi, Corsini, Croppi, De Lillo, Ghera, Marchi, Marsilio e Leo.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 8

Autorizzazione alla sottoscrizione del II Atto integrativo della Convenzione stipulata il 28 giugno 1988, come aggiornata dal I Atto integrativo stipulato il 16 luglio 2003, per l'attuazione del Programma sperimentale finanziato con fondi ex art. 4 della legge 25 marzo 1982, n. 94 e localizzato in Roma - Piano di Zona Ponte di Nona. Contraente: Consorzio Codisper.

Premesso che in data 28 giugno 1988, con il rep. n. 1640 – RM 46/1988, è stata stipulata in Roma, tra la Direzione Generale per l'Edilizia Residenziale e le Politiche Urbane e Abitative (ora Direzione Generale per le Politiche abitative), lo I.A.C.P. (ora ATER – Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma), il Codisper – Consorzio di sperimentazione edilizia, con la partecipazione del Comune di Roma, la Convenzione per la realizzazione di alloggi di edilizia sovvenzionata sperimentale finanziata con fondi L. n. 94/1982 art. 4, approvata con D.M. n. 1436 del 27 aprile 1989, registrata alla Corte dei Conti in data 8 febbraio 1990 reg. 1, foglio 389;

Che con Decreto del Segretario Generale del C.E.R. n. 10594/A in data 14 ottobre 1991 è stato approvato il Programma Definitivo di Intervento;

Che, in attuazione dell'art. 2, comma 66, della legge 28 dicembre 1996 n. 662, in data 16 luglio 2003 è stato sottoscritto tra la Direzione Generale per l'Edilizia Residenziale e le Politiche Abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il

Codisper, lo I.A.C.P. (ora ATER), con la partecipazione del Comune di Roma, l'Atto integrativo alla Convenzione che aggiorna a tale data le voci a) e b) di cui all'art. 14 della Convenzione, concernenti il costo di costruzione, le spese tecniche generali e le indagini geognostiche;

Che successivamente all'approvazione del PID – Programma di Intervento Definitivo e del relativo Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.), nonché agli atti sottoscritti su menzionati è divenuta prescrittiva la normativa antisismica per l'area di Roma, giusta Ordinanza del P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 105 dell'8 maggio 2003, che ha classificato il territorio romano sismico di III Categoria;

Che nel corrispettivo dell'intervento, riportato nel citato Quadro Tecnico Economico, determinato precedentemente all'entrata in vigore della sopra menzionata normativa, non è stato considerato il maggiore onere per la realizzazione dell'intervento in zona sismica;

Che il contraente Codisper, come si evince dalla documentazione inviata dal Ministero, in data 27 luglio 2005, ha presentato alla Direzione Generale per le Politiche Abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la richiesta di aggiornamento del Quadro Tecnico Economico per quanto concerne il riconoscimento dei maggiori oneri conseguenti all'adeguamento delle strutture alla nuova normativa antisismica, fatta salva la applicazione dell'art. 1 – comma 550 della L. n. 311/2004 e successivi Decreti di attuazione;

Che la Direzione Generale per le Politiche Abitative, con nota del 12 novembre 2007 prot. n. 23860, ha trasmesso al Contraente per la accettazione il Q.T.E. aggiornato, con la maggiorazione percentuale del solo costo base di realizzazione (C.B.N.), riferito alle prestazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 dell'Atto integrativo del 16 luglio 2003;

Che il Contraente, con lettera del 13 novembre 2007, ha accettato il sopramenzionato Q.T.E., con riferimento alle sole voci di prezzo aggiornate;

Che con successiva istruttoria, la Direzione Generale per le Politiche Abitative è pervenuta al riconoscimento; oltre a quanto sopra riportato, anche dei maggiori oneri sostenuti dal Contraente in relazione all'anomalo andamento dei costi delle materie prime, come previsto dalla normativa vigente;

Che gli aggiornamenti proposti dalla Direzione Generale per le Politiche Abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativi ai conti di realizzazione degli alloggi, trasmessi con nota del 15 marzo 2010 prot. n. 3039 dalla Direzione Generale per le Politiche Abitative, contenente anche il nuovo Q.T.E. aggiornato con i maggiori costi riconosciuti, sono stati preventivamente accettati dal Contraente;

Che la copertura finanziaria dei maggiori costi dell'intervento, determinati dall'adeguamento delle strutture alla nuova normativa antisismica e dall'anomalo andamento dei costi delle materie prime è assicurata dall'utilizzo parziale delle somme dovute dal Contraente all'Amministrazione Statale per interessi maturati sulle anticipazioni, di cui all'art. 5 dell'Atto integrativo alla Convenzione del 16 luglio 2003;

Tutto ciò premesso, considerato.

Che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Politiche abitative, ha inviato il testo del II Atto integrativo della convenzione indicata in oggetto e contenente Q.T.E. aggiornato come sopra, richiedendone la sottoscrizione;

Che l'Atto predisposto dal suddetto Ufficio non comporta oneri economici per l'Amministrazione Capitolina;

Visto l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 122 del 17 luglio 2000;

Considerato che in data 13 luglio 2010 il Direttore dell'Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica-Direzione Attuazione Strumenti Urbanistici, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: F.S. Bedoni";

Preso atto che, in data 13 luglio 2010 il Direttore del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica ha attestato ai sensi dell'art. 25, c. 1, lett. h) e i) del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore

F.to: E. Stravato;

Che in data 20 luglio 2010 il Dirigente della XVII U.O. della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Dirigente

F.to: A. Boldrini";

Che sul testo della proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000;

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

preso atto del testo della Convenzione integrativa, allegata sub "A" al presente provvedimento, predisposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Politiche Abitative per la seconda Integrazione della Convenzione 28 giugno 1988, di autorizzare il Dirigente della U.O. Edilizia Residenziale Pubblica del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, a sottoscrivere per Roma Capitale il predetto atto.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE GLI AA.GG. ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ABITATIVE

Il Atto integrativo alla Convenzione stipulata il 28 (ventotto) giugno 1988 (millenovecentoottantotto) come aggiornata dal I Atto integrativo stipulato il 16 luglio 2003.

L'anno duemiladieci, il giorno __ del mese di _____ in Roma nella sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per le Politiche Abitative

TRA

La Direzione Generale per le Politiche abitative (C.F. 97358990584) da qui in avanti denominata "Amministrazione", in persona del Dott. Marcello Arredi, in qualità di Direttore Generale, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30.01.2009, registrato alla Corte dei Conti il 27.02.2009, reg. 1, foglio 248, che si allega al presente atto sub "A1";

E

Il CODISPER Consorzio di Sperimentazione Edilizia con sede in Roma Via Salaria, 352/B (C.F. 06638810587) in persona del _____, in qualità di _____ che interviene in virtù dei poteri conferitigli dallo Statuto e dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con delibera del __/__/____ che si allega al presente atto sub "A2", quale concessionario che qui in avanti denominato "Contraente";

E

L' ATER – Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma (già Istituto Autonomo Case Popolari di Roma), con sede in Roma, Lungotevere Tor di Nona n.° 1 (C.F. 0041070057) in persona dell'Arch. Carlo Maltese, nella qualità di Direttore Generale, che interviene in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 2/13 del 29/12/2005, prorogati dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 75 del 24/11/2009 che si allegano al presente atto sub "A3";

E

con la partecipazione del **Comune di Roma** con sede legale in Roma, Piazza del Campidoglio n.°1 (C.F. 02438750586) in persona dell'Ing. _____ che interviene in virtù dei poteri che gli derivano dall'art.27, lettera G, dello Statuto del Comune di Roma ed ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del __/__/2010 che si allega al presente atto sub "A4";

PREMESSO

- che in data 28 giugno 1988, con il rep. n.1640 - RM 46/88, è stata stipulata in Roma, tra le parti, la Convenzione, per l'importo complessivo dell'intervento sperimentale di £. 12.000.000.000 pari a € 6.197.482,79 sulla base dei massimali di costo di cui al D.M. n. 257/84;
- che la richiamata Convenzione, stipulata in attuazione del programma sperimentale di cui all'art. 4 della Legge 25 marzo 1982 n. 94 è stata approvata con D.M. n. 1436 del 27 aprile 1989, registrato alla Corte dei Conti in data 8 febbraio 1990 reg.1, foglio 389;

- che con decreto del Segretario Generale del C.E.R. n. 10594/A in data 14 ottobre 1991 è stato approvato il Programma Definitivo di Intervento;
- che la legge 28 dicembre 1996 n. 662, all'art. 2 comma 66 dispone: " Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 65, per i quali i lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, pur essendo iniziati, non siano stati completati, si applicano, in deroga alle procedure finanziarie già stabilite nelle convenzioni stipulate tra il Segretario generale del CER e gli operatori affidatari dei programmi suddetti, le disposizioni del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994. Per la quota parte di lavori già eseguiti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano i massimali di costo di cui ai decreti ministeriali vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori. Alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui sopra si provvede con le disponibilità derivanti dai fondi residui e dalle economie già realizzate sui programmi stessi, nonché con le minori spese derivanti dalle rinunce e revoche dai programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982 n. 94. Fatti salvi gli accantonamenti per adeguamento delle aliquote IVA, eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- che la Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 93 del 21 gennaio 1997, in attuazione del D.M. 5 agosto 1994, ha stabilito i relativi massimali di costo ed il loro aggiornamento;

- che in data 20 dicembre 2000 è stato presentato il progetto al Comune di Roma per l'istruttoria, come disposto nella IX riunione dell'accordo, per la costruzione di un complesso di edifici per complessivi n. 114 alloggi destinati alla residenza, di cui è stata rilasciata concessione edilizia n. 41 del 9 novembre 2004;
- che in data 6 settembre 2005 con protocollo n. 55563 è stata autorizzata con D.I.A. presentata al Municipio VIII del Comune di Roma, la riduzione degli alloggi a n. 112 complessivi fermo restando il rispetto dei metri quadrati convenzionali di 11.852,55 come risultanti nel Q.T.E.;
- che il QTE relativo al I Atto integrativo è stato approvato dal Capo Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia con D.M. n. 301/Segr. del 20 giugno 2003, che si allega al presente atto Sub "B";
- che in data 16 luglio 2003 è stato sottoscritto il I Atto Integrativo alla Convenzione che aggiorna a tale data le voci a) e b) di cui all'art.14 della Convenzione, mentre nessun aggiornamento è stato preso in considerazione per gli oneri di sperimentazione;
- che, successivamente alla approvazione del PID - Programma di Intervento Definitivo e del relativo Q.T.E., nonché agli atti sottoscritti su menzionati è divenuta d'applicazione la normativa antisismica per l'area di Roma, giusta Ordinanza 3274 S.O. n. 75 pubblicata su G.U. n. 105 del 8 maggio 2003, che ha classificato il territorio romano sismico di III Categoria;
- che nel corrispettivo dell'intervento, riportato nel citato Quadro Tecnico Economico, determinato precedentemente all'entrata in vigore della sopra

menzionata normativa, non è stato considerato il maggiore onere per la realizzazione dell'intervento in zona sismica;

- che il Contraente, in data 27 luglio 2005, ha presentato la richiesta di aggiornamento del Quadro Tecnico Economico per quanto concerne il riconoscimento dei maggiori oneri conseguenti all'adeguamento delle strutture alla nuova normativa antisismica, fatta salva la applicazione dell'art. 1 – comma 550 della L. 311/2004 e successivi Decreti di attuazione;
- che l'Amministrazione, con nota del 12 novembre 2007 prot. n. 23860, ha trasmesso al Contraente per la accettazione il Q.T.E. aggiornato, con la maggiorazione percentuale del solo Costo base di realizzazione (C.B.N.), riferito alle prestazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 dell'Atto Integrativo del 16 luglio 2003;
- che il Contraente, con lettera del 13 novembre 2007, ha accettato il sopramenzionato Q. T. E., con riferimento alle sole voci di prezzo aggiornate;
- che il Direttore dei Lavori e Ingegnere Capo ha altresì comunicato con la nota del 24 luglio 2009 il maggior importo da corrispondere in relazione all'anomalo andamento dei costi delle materie prime, in applicazione dell'art. 26 commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies della Legge 109/94 e s.m.i., per i lavori eseguiti negli anni dal 2004 al 2007, a seguito della pubblicazione dei D.M. 30 giugno 2005 (G.U. n. 154 del 5 luglio 2005), D.M. 11 ottobre 2006 (G.U. n. 240 del 14 ottobre 2006) e D.M. 2 gennaio 2008 (G.U. n. 7 del 9 gennaio 2008) relativi alle variazioni percentuali dei prezzi dei materiali più significativi posti in opera, per un importo complessivo € 115.203,27 oltre IVA;

- che con verbale in data 23 febbraio 2010 la Commissione di Controllo e Vigilanza del programma di intervento realizzato dal contraente Consorzio CODISPER ha ritenuto ammissibili gli intervenuti adeguamenti dei prezzi relativi alla normativa antisismica e all'incremento delle materie prime (art. 26 commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies della Legge 109/94 e s.m.i.);
- che il relativo accantonamento è indicato alla voce 4d) del QTE aggiornato allegato sub "E" al presente Atto;
- che gli aggiornamenti del prezzo, oggetto del presente atto, lasciano impregiudicate le riserve formulate dal Contraente negli atti amministrativo contabili della concessione, mentre decadono quelle formulate per lo stesso titolo;
- che la copertura finanziaria dei maggiori costi dell'intervento che assommano a complessive € 440.920,57, determinati dall'adeguamento delle strutture alla nuova normativa antisismica e dell'accantonamento delle somme per fare fronte alle maggiori spese sopportate per l'acquisto delle materie prime è assicurata dall'utilizzo parziale delle somme dovute dal Contraente all'Amministrazione per interessi maturati sulle anticipazioni pari a € 544.485,40 allegato sub "C" di cui all'art. 5 dell'Atto Integrativo alla Convenzione del 16 luglio 2003;
- che le attività e le lavorazioni sperimentali sono definitivamente concluse come da rapporto conclusivo esaminato dalla Commissione di Vigilanza nella seduta del 23 febbraio 2010, inoltrato dal Contraente per l'approvazione in data 25 febbraio 2010 e approvato in data __/__/2010 con prot. n. ____;

- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso in data ___/___/2010 prot. ___ la bozza del II Atto integrativo (allegato sub “D”);
- che la Giunta Comunale di Roma ha autorizzato in data ___/___/2010 con deliberazione n. ___ il Dirigente della III U.O. del IX Dipartimento a sottoscrivere per il Comune di Roma il presente atto;
- che il Concessionario ha confermato con nota del ___/___/2010 prot. ___ che le riserve iscritte negli atti amministrativo contabili della concessione per gli stessi titoli (Adeguamento normativa antisismica e incremento dei costi delle materie prime) si intendono decadute con il riconoscimento degli importi di cui al presente atto integrativo (allegato sub “F”);

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1

La narrativa che precede fa parte integrante della presente scrittura, con pieno valore contrattuale.

ART.2

A parziale modifica ed integrazione dell'articolo 14 della Convenzione del 28 giugno 1988, resa esecutiva il giorno 8 febbraio 1990 e dell'art. 2 del I Atto Integrativo sottoscritto il 16 luglio 2003, reso esecutivo il 16 gennaio 2004, l'importo netto contrattuale viene concordemente fissato dalle parti in € 10.598.386,02 (euro diecimilioni cinquecentonovantottomila trecentoottantasei/02):

a) Costo di costruzione (rif. 1. + 3.)

€ 8.318.431,13

b) Spese tecniche generali, indagini geognostiche, allacci (rif. 4a3+4b1+4c+4d)	€ 1.619.936,24
c) Oneri sperimentali (rif. 6.03)	€ <u>660.018,65</u>
d) Importo chiuso contrattuale (a + b + c)	€ 10.598.386,02
e) Opere di urbanizzazione a scomputo del diritto di superficie da corrispondersi al Comune di Roma per l'importo ed alle condizioni stabilite nella deliberazione di Giunta Comunale n.93 del 18 febbraio 2003 (rif. 4a2)	€ 138.052,59

Il Contraente, salve le riserve iscritte come affermato in premessa, dichiara che l'importo complessivo del corrispettivo come sopra concordemente fissato in € 10.598.386,02 (euro diecimilioni cinquecentonovantottomila trecentoottantasei/02) oltre IVA dovuta per legge, corrisponde complessivamente alle proprie valutazioni e determinazioni, tenendo presente tutte le fasi succedutesi con riferimento alle sole voci di costo aggiornate sino alla stipula del presente atto integrativo.

ART.3

Il Contraente si impegna ad adeguare al nuovo corrispettivo di contratto l'importo delle garanzie rilasciate a favore dell'Amministrazione, in esito alla stipula della convenzione del 28 giugno 1988 e dell'Atto Integrativo del 16 luglio 2003, entro novanta giorni dalla data di esecutività del presente atto.

ART.4

A parziale modifica ed integrazione dell'art. 17 della Convenzione del 28 giugno 1988 e dell'art. 5 dell'Atto Integrativo del 16 luglio 2003, il compenso contrattuale, come aggiornato e definito al precedente art. 2 del presente Atto

Integrativo, verrà corrisposto dall'A.T.E.R. di Roma al Contraente, fermo restando quanto disposto all'art. 21 della citata Convenzione, con le seguenti modalità:

a) per l'attuazione dell'intervento - lettera a), b) del precedente art.2:

- 1) – 10% di € 4.773.839,15 - compenso definito dalla Convenzione del 28 giugno 1988 - pari a € 477.383,91, già erogato nei tempi e modi previsti in Convenzione e, quindi, non soggetto ad adeguamento;
- 2) – 15% di € 4.773.839,15 - compenso definito dalla Convenzione del 28 giugno 1988 - pari a € 716.075,87, già erogato nei tempi e modi previsti in Convenzione e, quindi, non soggetto ad adeguamento;
- 3) – 15% di € 4.773.839,15 - compenso definito dalla Convenzione del 28 giugno 1988 - pari a € 716.075,87 alla presentazione all'A.T.E.R. di Roma dell'attestato di inizio lavori, rilasciato dal Municipio competente del Comune di Roma, con la contestuale trattenuta da parte dell'A.T.E.R. di Roma, della somma maturata per la naturale fruttuosità delle anticipazioni, conteggiata come in premessa, pari a € 544.485,40 come risulta dall'allegato prospetto sub "E" dell'Atto Integrativo del 16 luglio 2003, non soggetto ad adeguamento;
- 4) – i successivi pagamenti avverranno sulla base di stati di avanzamento lavori, secondo le modalità previste dall'art. 21 della Convenzione e con il recupero delle somme anticipate, pari a € 1.909.535,65 (euro un milione novecentonovemila cinquecentotrentacinque/65), mediante ritenuta sui medesimi stati di avanzamento lavori. Tale somma è stata interamente recuperata con il certificato ultimo di pagamento n. 10 a seguito

dell'emissione dello stato di avanzamento lavori n. 10 a tutto il 16 novembre 2007.

5) – considerato che il contraente ha ultimato i lavori in data 16 novembre 2007, il pagamento del corrispettivo dei maggiori oneri conseguenti l'adeguamento della struttura alla normativa antisismica, alle spese tecniche e generali, ai maggiori costi delle materie prime, pari a € 393.830,33 (euro trecentonovantatremila ottocentotrenta/33) oltre IVA, verrà corrisposto con certificato di pagamento in unica soluzione presentato all'ATER di Roma, fermo restando quanto previsto all'art. 3 del presente atto.

ART. 5

Per quanto non espressamente dichiarato e previsto nel presente atto rimangono inalterati tutti gli altri patti e/o condizioni contenuti nella Convenzione del 28 giugno 1988 e nell'Atto Integrativo del 16 luglio 2003, che non siano innovati o modificati con la pattuizione del presente Atto Integrativo.

Resta inoltre inteso che l'Amministrazione resterà estranea ai rapporti tra Contraente e l'esecutore dei lavori per eventuali controversie concernenti pretese dell'esecutore a qualsiasi titolo formulate e comunque dipendenti o connesse con la realizzazione del programma di cui al presente atto.

ART. 6

Il presente Atto Integrativo, mentre impegna il Contraente sin dalla sua stipula, diverrà esecutivo dalla data dell'avvenuta registrazione, presso

l'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del relativo decreto di approvazione.

Tutte le spese e gli oneri fiscali, dovuti per il presente atto e comunque derivanti da esso, sono a carico del Contraente che ha facoltà di invocare le eventuali agevolazioni di legge al riguardo.

PER L'AMMINISTRAZIONE

.....

PER IL CONTRAENTE

.....

PER L'A.T.E.R. DEL COMUNE DI ROMA

.....

PER IL COMUNE DI ROMA

.....

ALLEGATI:

- A1. Poteri del rappresentante dell'Amministrazione;
- A2. Poteri del rappresentante del Contraente;
- A3. Poteri del rappresentante dell'Ater di Roma;
- A4. Poteri del rappresentante del Comune di Roma;
- B. D.M. n. 301/Segr. del 20 giugno 2003 e relativo QTE
- C. Tabella Ater di Roma del 27 marzo 2009
- D. Nota ministeriale del ____ 2010 prot. n. ____
- E. QTE aggiornato (antisismica e materie prime)
- F. Nota Consorzio CODISPER del ____ 2010

LEGGE 94/82 Art. 4 - Edilizia Sperimentale Sovvenzionata Convenzione C.E.R. - CODISPER del 28-giu-88 Atto aggiuntivo alla Convenzione del 16-lug-03 Piano di Zona Ponte di Nona - Comparti 18 e 19 contraente: CODISPER - Consorzio di Sperimentazione in Edilizia						
QUADRO ECONOMICO - aggiornamento con D.M. 5 agosto 1994 e deliberazioni R. Lazio 93/1997 + ISTAT; Aggiornamento antisismico 2005 ; Incremento prezzi materie prime (art. 26 L. 109/94 e s.m.i.)						
A	intervento costruttivo edilizio	S.C. Mq	incidenza %	costo unit. €/mq	costo €	costo progr. €
1.	C.B.N. costo base di realizzazione tecnica Variazione ISTAT come da p.to F della delibera R. Lazio 93/37			€ 542,28		
			2,909%	€ 15,77		
1.a	Costo base di realizzazione tecnica			€ 558,05	€ 6.614.370,78	
1.b	nota Istat del 4/11/02 (variazione gen.97=ago.02)		11,000%	€ 61,39	€ 727.580,79	
1.	C.B.N.	11.852,55		€ 619,44	€ 7.341.951,57	€ 7.341.951,57
3	differenziale di costo per particolari condizioni tecniche					
3.a	intervento in zona sismica		3,30%	€ 20,44	€ 242.284,40	
3.b	tipologia onerosa		5,00%	€ 30,97	€ 367.097,58	
3.c	interventi localizzati in comuni pop. >100.000 ab		5,00%	€ 30,97	€ 367.097,58	
3.		11.852,55		€ 82,39	€ 976.479,56	€ 976.479,56
4.	oneri complementari:					
4.a.1	acquisizione area in diritto di superficie: mc 42.162 x f.21.180		6,28%	€ 38,91	€ 461.191,45	
4.a.2	oneri di urbanizzazione : mc 42.162 x f.6.340		1,88%	€ 11,65	€ 138.052,59	
4.a.3	allacci		2,00%	€ 12,39	€ 146.839,03	
	max consentito 20% di C.B.N.		10,16%			
4.b.1	spese tecniche e generali		15,00%	€ 105,27	€ 1.247.764,67	
4.b.2	gestione f.A.C.P. e collaudo		2,05%	€ 14,39	€ 170.527,84	
4.b.3	commissione di vigilanza		0,60%	€ 4,21	€ 49.910,59	
	max consentito 18% di I+2+3		17,65%			
4.c	prosp.ni geognostiche e indagini archeologiche max consentito 4% di C.B.N.		1,50%	€ 9,29	€ 110.129,27	
4.d	Incremento prezzi materie prime(art.26 L109/94)		1,38%	€ 9,72	€ 115.203,27	
4.	Totale oneri complementari	11.852,55	30,70%	€ 205,83	€ 2.439.618,70	€ 2.439.618,70
5	COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (1+3+4)	11.852,55		€ 907,66		€ 10.758.049,83
6	ONERI SPERIMENTALI (con prezzo chiuso applicato)	S.C. mq	incidenza %	costo unit. €/mq	costo €	costo progr. €
6.1	oneri					
	6.1.1 - area tipologica		24,05%	€ 13,39	€ 158.758,87	
	6.1.2 - area tecnologica		18,01%	€ 10,03	€ 118.862,54	
	6.1.3 - area energetica		12,00%	€ 6,68	€ 79.224,47	
	6.1.4 - area sismica		0,00%	€ -	€ -	
6.1	Totale attività		54,07%	€ 30,11	€ 356.845,88	
6.2	attività					
	6.2 - attività sperimentale		45,93%	€ 25,58	€ 303.172,77	
6	COSTO ONERI SPERIMENTALI	11.852,55	100,00%	€ 55,69	€ 660.018,65	€ 660.018,65
	COSTO GLOBALE DI INTERVENTO I.V.A. ESCLUSA	11.852,55				€ 11.418.068,48
E	I.V.A.		aliquota		imponibili	I.V.A.
E.1	già erogata		4,00%		€ 1.391.465,38	€ 55.658,62
E.2	su rimanente corrispettivo (1.+3.+4.a.2+4.a.3+4.b.1+4.c+a.d+6) - E.1		10,00%		€ 9.344.973,22	€ 934.497,32
E.3	su voci 4.b.2+4.b.3		20,00%		€ 220.438,42	€ 44.087,68
E.4	su voce 4.a.1		10,00%		€ 461.191,45	€ 46.119,14
E	Totale I.V.A.				€ 11.418.068,47	€ 1.080.362,76
	COSTO GLOBALE D'INTERVENTO I.V.A. INCLUSA	11.852,55				€ 12.498.431,24
					Convenzione 1988	€ 6.197.482,79
					I° Atto Integrativo 16/07/2003	€ 5.860.027,88
					II° Atto Integrativo 2010	€ 440.920,57
					Somma	€ 12.498.431,24
					Interessi trattenuti su anticip.ni	€ 544.485,40
					Fondo residuo disponibile	€ 103.564,83

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. Alemanno – M. Cutrufo

IL SEGRETARIO GENERALE
L. Iudicello

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del
6 ottobre 2010.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....